

Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'INCOLUMITA', LA SICUREZZA E LA SALUTE PUBBLICA

ORDINANZA n. 58

DEL 29/07/2021

IL SINDACO

Visto il verbale di sopralluogo del 02.07.2021 redatto dal tecnico dell'U.O. Edilizia Pericolante e Protezione Civile, agli atti d'ufficio, riguardante l'edificio denominato "Torre del Giglio" ubicato nella via Garibaldi nn. 44-46 e distinto in catasto al foglio di mappa 183 particella 1245 subb. 10-11 e particella 1241 sub. 2, particella 1244 sub. 2, particella 1245 sub. 9 (graffate), dalla quale si evince lo stato di pericolo per l'incolumità pubblica e privata;

Accertato che il proprietario dell'edificio denominato "Torre del Giglio" ubicato nella via Garibaldi nn. 44-46 è il sig. **Savoca Giuseppe** nato a xxxxxx il xxxxxx e residente a xxxxxxxx nella via xxxxx n. xxx, proprietario per 6/9;

Vista la nota del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Archivi - Servizio 1 - Organizzazione e funzionamento prot. 1787 class. 25.10.07/8.7 del 28.01.2021, con la quale si esprime, per quanto di competenza e considerato che nel Comune di Castelvetro non è presente alcuna sede dell'Archivio di Stato, parere negativo per l'acquisizione al patrimonio dello Stato dell'unità immobiliari di "Torre del Giglio" via Garibaldi nn. 44-46;

Richiamato l'art.54, del D.Lgs 18.08.2000, n°267 e s.m.i., recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e in particolare il comma 1 che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Visti gli articoli 673, 677 e 650 del Codice Penale;

Visto l'art. 30, comma 1 del Codice della Strada e quanto approvato con D.Lgs 285/92 e smi che recita "I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle persone e/o alle strade ed alle relative pertinenze";

Considerato che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo, oggetto del presente atto, allo scopo di evitare un aggravarsi della situazione e, quindi, salvaguardare la salute, l'incolumità e la sicurezza pubblica, per cui si ritiene di non dover provvedere alla comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, di cui all'art. 7 della legge n. 241/90.

Atteso che la problematica oggetto d'accertamento è riconducibile all'ambito di applicazione delle fonti normative prima richiamate;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, alla ditta:

Savoca Giuseppe nato a xxxxxxxx il e residente a xxxxxxxx nella via xxxxx n. xxx, proprietario per 6/9, **la messa in sicurezza dell'edificio sito in Castelvetro denominato "Torre del Giglio" ubicato nella via Garibaldi nn. 44-46 e distinto in catasto al foglio di mappa 183 particella 1245 subb. 10-11 e particella 1241 sub. 2-particella 1244 sub. 2-particella 1245 sub. 9 (graffate), con interventi di consolidamento necessari ed indispensabili al fine di eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità, transennando le aree adiacenti ed installando adeguata segnaletica, previa intesa col Comando di Polizia Municipale, che indichi il pericolo del fabbricato. I lavori dovranno essere condotti sotto la direzione di un tecnico professionista abilitato nominato da codesta ditta che alla fine degli interventi eseguiti, dovrà trasmettere al Comune un certificato attestante la messa in sicurezza del fabbricato.**

AVVERTE

Che l'esecuzione degli interventi, di cui alla presente Ordinanza, devono essere condotti nel rispetto della normativa urbanistica e del regolamento edilizio vigente, previe eventuali autorizzazioni e delle norme in materia di decoro, igiene e sicurezza pubblica e privata;

Che in caso l'intervento sia realizzato d'ufficio, per sua inottemperanza nei termini assegnati, lo stesso sarà realizzato in danno, con rivalsa di spese, oltre alle somme legate al transennamento, all'occupazione del suolo pubblico e alle somme pagate eventualmente a terzi senza la necessità di questo Ente di adottare atti e/o provvedimenti di preavviso, fatta eccezione per l'accertamento di ottemperanza;

Che in caso d'inottemperanza, da parte del proprietario il rapporto sarà trasmesso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 673, 650 e 677 del c.p.;

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del proprietario, che ne risponderà in via civile, penale ed amministrativa;

Che trascorso il termine di **20 gg.** dalla notifica, senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto previsto e disposto dal presente provvedimento, il Responsabile del Servizio del Nucleo Polizia Giudiziaria, ne darà avviso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, quale autorità giudiziaria, provvedendo altresì nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, alla contestazione delle sanzioni previste nella fattispecie;

Che la ditta prima dell'inizio dei lavori di messa in sicurezza, eseguiti nel rispetto della normativa urbanistica e del regolamento edilizio comunale vigente, dovrà munirsi delle autorizzazioni di legge in materia urbanistica, igienico sanitario ed ogni altra norma vigente in materia;

Che se oltre al suindicato proprietario dell'immobile, vi fossero altri comproprietari, o aventi diritto, essi risulteranno obbligati solidali ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della Legge 689/91, quindi, gli interessati potranno trasmettere a questo ufficio i dati completi di ognuno di loro, al fine dell'applicazione del procedimento anche nei loro confronti.

Che a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n.1034/1971 al TAR Sicilia, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione;

Che l'ufficio comunale preposto all'istruttoria del provvedimento ove è possibile prendere visione degli atti è la X Direzione Organizzativa Polizia Municipale – “U.O. Edilizia Pericolante”;

Che l'inizio e fine lavori dovranno essere comunicati alla VII Direzione Organizzativa Edilizia Privata e SUAP, per gli adempimenti consequenziali, nonché per le verifiche riguardanti la regolarità urbanistica dei lavori da eseguire e alla X Direzione Organizzativa Polizia Municipale – “U.O. Edilizia Pericolante”, significando che la fine lavori di consolidamento dovrà essere corredata da un certificato a firma di un tecnico abilitato attestante la messa in sicurezza dell'edificio.

DISPONE

Che copia della presente sia notificata alla ditta:

Savoca Giuseppe nato a xxxxxx il xxxxxx e residente a xxxxxx nella via xxxxxx n. xxx;

Inoltre, copia della presente sarà notificata:

1. Alla X Direzione Organizzativa Polizia Municipale, per le verifiche sull'ottemperanza e sanzioni, oltreché eventuali comunicazioni all'Autorità Giudiziaria;
2. Alla VII Direzione Organizzativa Edilizia Privata e SUAP, per gli adempimenti consequenziali, nonché per le verifiche riguardanti la regolarità urbanistica dei lavori da eseguire;
3. Alla V Direzione Organizzativa Lavori Pubblici, per gli adempimenti consequenziali di “messa in sicurezza d'ufficio in caso di non ottemperanza”;
4. Alla Prefettura di Trapani.

La presente Ordinanza sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune
- sul sito web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente

Il Responsabile della X D.O.
Avv. S. Marcello Caradonna

F.to S. Marcello Caradonna

IL SINDACO
Dott. Enzo Alfano

F.to Enzo Alfano